

5. Quinto motivo, con cui si deduce, in subordine, che l'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, quarto comma, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, e l'articolo 12 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 violano norme di rango superiore (articoli 16, 17, 20 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾), nella misura in cui essi dovrebbero consentire l'inclusione di passività derivanti da mutui di sostegno trasferiti tra le passività complessive, inclusi i fondi propri, nella determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 401).

(3) GU 2012, C 326, pag. 391.

Ricorso proposto il 9 agosto 2023 — Plahotniuc/Consiglio

(Causa T-480/23)

(2023/C 338/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vladimir Gheorghe Plahotniuc (Chisinau, Moldovia) (rappresentante: J. Pobjoy, Barrister-at-Law)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base dell'articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldovia ⁽¹⁾ nei limiti in cui si applica al ricorrente; e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldovia ⁽²⁾ nei limiti in cui si applica al ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione nel ritenere sussistente una base fattuale sufficientemente solida per affermare il soddisfacimento dei criteri per l'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco di cui all'articolo 1 della decisione controversa e all'articolo 2 del regolamento controverso.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti del ricorrente di cui al combinato disposto dell'articolo 6 e degli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(1) Decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldovia (GU 2023, L 140I, pag. 9).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio, del 30 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldovia (GU 2023, L 140I, pag. 1).